

**CONSORZIO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI RAZZE OVINE  
LOCALI DELLE VALLATE PIEMONTESE  
Sezione 1° Razza FRABOSANA-ROASCHINA**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO COLLETTIVO**

**ART. 1-**

Il Consorzio per il Recupero e la Valorizzazione di Razze Ovine Locali delle Vallate Piemontesi sezione 1°: razza Frabosana-Roaschina adotta un marchio d'impresa collettivo al fine di garantire l'origine e la qualità delle produzioni ottenute dagli ovini di razza Frabosana-Roaschina, carne, latte, formaggio e lana prodotti e commercializzati dagli associati.

**ART. 2-**

Il marchio consiste in: ruota di carro tra i cui raggi compaiono tre montagne sullo sfondo, testa di montone di razza Frabosana-Roaschina in primo piano e dicitura: Rouaschin-Frabouzan.

**ART. 3-**

Il marchio verrà usato applicandolo come etichetta sugli imballaggi, come stampo direttamente sui prodotti, stampato sugli involucri, sui manifesti, sui depliant, come bollino adesivo, sulla carta da lettere, sulle fatture e in varie altre forme di pubblicità.

**ART. 4**

Per poter usufruire del marchio i produttori associati, dovranno farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il quale deciderà insindacabilmente sulla concessione, dopo aver sentito il parere del comitato tecnico e previa verifica del possesso dei requisiti da parte dell'azienda richiedente.

I requisiti minimi per poter ottenere il marchio sono i seguenti:

- nell'allevamento non devono essere presenti maschi di altre razze ovine;
- per le femmine si richiede un grado di purezza minimo dell'allevamento del 90%, con l'impegno dell'azienda ad indirizzarsi verso la purezza della razza in un tempo massimo di 5 anni.
- l'allevamento deve essere di tipo "estensivo", l'alimentazione deve essere basata il più possibile con l'utilizzo di alimenti locali e gli animali messi al pascolo per tutto il periodo in cui le condizioni ambientali lo permettono;
- devono essere rispettate le norme in merito di benessere animale, principalmente in merito alle condizioni degli spazi di stabulazione, disponibilità di acqua, luce, aria;
- per quanto riguarda la produzione di formaggio, è utilizzabile dall'azienda autorizzata dall'ASL per tale produzione e deve essere abbinato all'etichetta dell'azienda, su cui compaiono i dati del produttore, autorizzazioni, descrizione del prodotto;
- per quanto riguarda i formaggi si richiede che sull'etichetta sia indicato se sono ottenuti con latte ovino di razza frabosana-roaschina puro o misto con latte vaccino e/o caprino.

**ART. 5-**

Gli eventuali altri soggetti interessati all'uso del marchio (negozi, macellerie, laboratori per la lavorazione della lana) dovranno farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il quale deciderà insindacabilmente sulla concessione, dopo aver sentito il parere del comitato tecnico e previa stipula di una specifica convenzione che ne regolamenti l'uso.

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai Consiglieri nominati a norma dello statuto del Consorzio e dal Presidente eletto nel suo ambito.

ART. 7-

Il Consorzio per il Recupero e la Valorizzazione di Razze Ovine Locali delle Vallate Piemontesi sezione 1°: razza Frabosana-Roaschina, tutelerà l'uso del marchio vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo.

ART. 8-

Il Consorzio per il Recupero e la Valorizzazione di Razze Ovine Locali delle Vallate Piemontesi sezione 1°: razza Frabosana-Roaschina ha il diritto in qualsiasi momento a seguito di dimostrata infrazione alle norme di uso, disciplinate nel presente Regolamento, di revocare immediatamente l'uso del marchio stesso da parte del trasgressore ed applicare una sanzione variante da un minimo di € 100,00 fino ad un ammontare massimo di € 2.000,00.